

IVA

Il regime speciale Iva per le attività di intrattenimento

di Giulio Benedetti

Per le attività di **intrattenimento**, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, l'imposta si applica con l'adozione di **un metodo "forfettario"**, sulla stessa base imponibile dell'**imposta sugli intrattenimenti (Isi)**, ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima.

La finalità di tale regime speciale è quella di:

- semplificare l'attività amministrativa determinando **un'unica base imponibile** per entrambe le imposte (Iva e Isi), ed esonerando da alcuni adempimenti contabili (quali la fatturazione e la registrazione dei corrispettivi)
- semplificare il calcolo della liquidazione Iva, determinando una **forfettizzazione della base imponibile**,
- obbligare all'**adozione della contabilità** separata [ex articolo 36, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) in caso di presenza di altre attività.

La norma di riferimento per le **attività di intrattenimento** è l'[articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) e, sulla base della tariffa allegata al richiamato **D.P.R. 640/1972** (imposta sugli spettacoli), sono considerate tali le attività di:

- **esecuzioni musicali** di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali, vocali e strumentali, e gli intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario di apertura al pubblico,
- **utilizzazione dei biliardi**, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, anche se automatico; utilizzazione ludica di **strumenti multimediali**, gioco del **bowling**; noleggio **go-kart**,
- ingresso nelle **sale da gioco** o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle **scommesse**,
- esercizio del gioco nelle **case da gioco** o negli altri luoghi a ciò destinati.

Per le suddette attività, quindi, l'Iva viene applicata, con **aliquota ordinaria attualmente al 22%**, sulla stessa **base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti**, costituita dal corrispettivo dei singoli titoli di accesso, emessi, anche in abbonamento o con versamento di quote sociali, con l'uso di idonei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, opportunamente considerati al netto di Iva ed imposta sugli intrattenimenti (di cui al D.Lgs. 60/1999) ma integrati da eventuali aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei

servizi offerti al pubblico e dai corrispettivi delle prestazioni di servizi accessori imposti per poter accedere all'attività di intrattenimento.

Ai sensi dell'[articolo 14 D.P.R. 640/1972](#), la suddetta **base imponibile** è determinata **forfetariamente nella misura ridotta del 50%** per i proventi conseguiti nei pubblici esercizi in occasione di esecuzioni musicali non dal vivo e in modalità di partecipazione “ingresso libero e consumazione facoltativa”, oppure se i proventi realizzati nell’anno solare precedente siano stati di importo non superiore a **25.822,84 euro**: agevolazione prevista per favorire l’attività di locali pubblici come bar e pub.

Il suddetto regime forfettario Iva prevede **l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti**, che viene compensata dall’applicazione delle seguenti **detrazioni forfetarie**:

- **detrazione forfetaria ordinaria del 50%**: da tutti i proventi tranne le attività di cessione o concessione dei diritti televisivi o radiotelevisivi;
- **detrazione forfetaria del 33,33%**: per le sole attività di cessione o concessione dei diritti televisivi o radiotelevisivi.

Le imprese possono, in ogni caso, **optare per l’applicazione del regime Iva ordinario**, invece del regime Iva forfettario effettuando **apposita comunicazione**:

- nella dichiarazione annuale Iva relativa al periodo dal quale viene effettuata la scelta,
- al concessionario della riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime Iva ordinario.

Chi decide di aderire al regime forfettario, a differenza di chi adotta il regime Iva ordinario, è **esonerato**:

- dagli **obblighi di fatturazione**, escluse le attività di sponsorizzazione, pubblicità, cessioni o concessioni di diritti di riprese televisive e radiofoniche che devono sempre essere oggetto di fatturazione,
- dagli obblighi di **registrazione dei corrispettivi** delle vendite escluse dagli obblighi di fatturazione,
- dall’obbligo di trasmissione della **dichiarazione IVA** relativa alle suddette operazioni escluse dall’obbligo di fatturazione.

In particolare gli obblighi di certificazione dei corrispettivi vengono assolti mediante **l’emissione di titoli di accesso** da parte dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate, mentre non si è tenuti al rilascio di alcun titolo di accesso nei casi di piccole o medie attrazioni che agiscono in modo itinerante o installate in parchi permanenti, a condizione che realizzino un volume d’affari annuale non superiore ad euro 25.822,84, o soggetti che operano occasionalmente.

I dettagli relativi all'applicazione e al calcolo dell'Iva, oltre all'esame dell'imposta sugli intrattenimenti per le implicazioni Iva che essa comporta, verranno approfonditi durante il seguente **seminario di specializzazione**:

Seminario di specializzazione

I REGIMI SPECIALI IVA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)